

23.4.9.3. La valutazione equitativa del danno non patrimoniale e l'applicazione delle tabelle normative e giurisprudenziali, nazionali e locali: le soluzioni giurisprudenziali alle principali questioni verso l'adozione delle tabelle nazionali sulle micro e macro permanenti in materia di sinistri stradali.

Come è stato autorevolmente evidenziato da acuta dottrina ⁽¹¹⁰⁷⁾, lo scontro tra orientamenti è stato sovente occasionato dalla scorretta applicazione delle tabelle da parte dei giudice di merito.

Circa la rilevanza di queste ultime ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale la giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare, dopo le sentenze delle Sezioni unite del 2008, principi molto innovativi, onde perseguire l'obiettivo della tendenziale uniformità delle liquidazioni, per garantire parità di trattamento su tutto il territorio nazionale.

La valutazione equitativa del danno non patrimoniale assume una rilevanza centrale, atteso che questa tipologia di pregiudizi, a differenza di quelli patrimoniali, non hanno una consistenza certa, di tal che il ristoro per equivalente pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale, dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione, onde identificare la compensazione economica che la coscienza sociale accetta come equa in quanto adeguata al pregiudizio.

Nell'ambito della valutazione equitativa del danno non patrimoniale rilevanza centrale assumono le tabelle (*"le tabelle, siano esse giudiziali o normative, costituiscono strumento senz'altro idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta dall'art. 1226 c.c."* Cass., 19 maggio 1999, n. 4852; Cass., 19 ottobre 2016, n. 21059).

In assenza di tabelle normativamente determinate (tipico caso di tabella normativa è quella ministeriale approvata a seguito dell'approvazione dell'art. 139 d.lgs. 209/2005 in tema di micropermanenti negli incidenti stradali), da tempo i giudici di merito si sono avvalsi delle c.d. "tabelle giurisprudenziali locali", elaborate in base alle prassi liquidatorie seguite nei diversi Tribunali.

⁽¹¹⁰⁷⁾ G. PONZANELLI, *Il controllo della Cassazione sulla quantificazione del danno alla persona*, in *N.G.C.C.*, 2016, 1011.